



*Consiglio Provinciale  
dei  
Consulenti del Lavoro  
di Napoli*

*A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI*

*Dentro la Notizia*

**105/2012**

**NOVEMBRE/14/2012 (\*)**

*29 Novembre 2012*

**L'OPZIONE PER LA LIQUIDAZIONE  
DELL'IVA PER CASSA SI DESUME DAL  
COMPORTAMENTO CONCLUDENTE  
DEL CONTRIBUENTE E VA  
COMUNICATA NELLA PRIMA  
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA DA  
PRESENTARE SUCCESSIVAMENTE  
ALLA SCELTA.**

**QUESTA È LA PRINCIPALE NOVITÀ  
CONTENUTA NEL PROVVEDIMENTO  
DIRETTORIALE N. 165764**

# **DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

## **DATATO 21/11/2012.**

Con il **provvedimento direttoriale n° 165764**, *pubblicato il 21 novembre scorso*, **l'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di esercizio dell'opzione per il nuovo regime dell'IVA per cassa**, introdotto dall'articolo 32-*bis* del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 (*c.d. Decreto Crescita*) convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, **che entrerà in vigore per le operazioni effettuate dal prossimo 1° dicembre 2012.**

Come noto, il suddetto art. 32-*bis* ha ampliato l'applicazione del regime dell'IVA c.d. "per cassa", prevedendo l'esigibilità "differita" dell'imposta di cui all'art. 6, comma 5, DPR n. 633/72 per le cessioni / prestazioni **effettuate da soggetti passivi con un volume d'affari non superiore a € 2.000.000** (*rispetto ai precedenti € 200.000*) **nei confronti di soggetti passivi** d'imposta (per ogni approfondimento si rimanda al n° 72 del 12 settembre 2012 di questa rubrica).

***Le disposizioni attuative e la data di entrata in vigore del citato art. 32-bis, sono state poi dettate e chiarite dal D.M. 11.10.2012.***

Di seguito si illustrano brevemente le modalità operative disposte dal Provvedimento direttoriale in esame, per poter usufruire del nuovo regime dell'IVA per cassa **a decorrere dall'1.12.2012.**

### **MODALITA' D'ESERCIZIO DELL'OPZIONE IVA PER CASSA**

I soggetti che soddisfano i requisiti per aderire al nuovo regime dell'IVA per cassa **devono manifestare la propria volontà a voler utilizzare il**

**regime iva in commento** con le consuete modalità previste dal D.P.R. 442/97, ossia:

- ***assumendo, innanzitutto, un comportamento concludente (riportando sulle fatture emesse l'annotazione e l'indicazione dell'articolo 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83);***
- ***comunicando la scelta nella prima dichiarazione IVA annuale, da presentare successivamente alla scelta effettuata (art. 2 del D.P.R. n. 442/1997), barrando nel quadro VO del modello di dichiarazione IVA, l'opzione o la revoca per la liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa.***

**N.B.**

**Limitatamente al 2012**, primo anno di applicazione del regime in esame, ***l'opzione va comunicata con il mod. IVA 2013***, relativo al 2012.

***I soggetti che intendono avvalersi del regime dall'inizio dell'attività, devono comunicare tale scelta in sede di dichiarazione IVA relativa all'anno di inizio attività.***

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, ***sono considerate valide le comunicazioni effettuate con la dichiarazione annuale IVA tardiva*** (presentata entro il termine previsto dall'articolo 2, comma 7, p. 1 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

## **DICITURA DA RIPORTARE IN FATTURA**

A seguito dell'opzione operata ***dovrà essere riportata sulle fatture emesse l'annotazione che si tratta di operazione con "IVA per cassa"***, e l'indicazione dell'articolo *32-bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, così come di seguito indicato:

**Operazione con "IVA per cassa" ex art. 32-bis del Decreto-legge 22 giugno 2012,**

## ATTENZIONE

***L'omessa indicazione sulle fatture emesse della suddetta annotazione costituisce, ai fini sanzionatori, una violazione formale, ma non fa venir meno l'efficacia dell'opzione.***

## EFFICACIA DELL'OPZIONE

***L'opzione ha effetto in generale a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui è esercitata o, in caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, dalla data di inizio dell'attività.***

In via transitoria, **limitatamente all'anno 2012**, primo anno di applicazione del nuovo regime, ***l'opzione, comunicata con la dichiarazione annuale IVA 2013 (anno 2012), ha effetto retroattivo per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.***

## DURATA DELL'OPZIONE E REVOCA

**N.B.**

***L'opzione esercitata vincola il contribuente all'applicazione dell'IVA per cassa almeno per un triennio,*** salvi i casi di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d'affari, che comportano la cessazione del regime.

***Decorso il triennio l'opzione "resta valida per ciascun anno successivo", salva la possibilità di revoca esercitata con le stesse modalità dell'opzione,*** mediante comunicazione nella prima dichiarazione annuale IVA presentata successivamente alla scelta effettuata.

Ai fini del computo del triennio, ***se l'opzione è esercitata a partire dal 1° dicembre 2012,*** ***l'anno 2012 è considerato primo anno di***

***applicazione del regime, per cui l'opzione esercitata vincolerà il contribuente sino al 31/12/2014.***

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE**  
***Edmondo Duraccio***

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/GC**